

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari
04	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Capital gain
05	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Enti di tipo associativo
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
07	PREVIDENZA
09	Leggi In evidenza



Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Omessa comunicazione all'ENEA - Decadenza (Cass. 30.5.2024 n. 15178)

Con l'ordinanza 30.5.2024 n. <u>15178</u>, la Corte di Cassazione ha mutato ancora una volta il proprio orientamento in merito alle conseguenze del mancato invio della comunicazione da trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, affermando che tale omesso adempimento comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli <u>artt. 1</u> co. 344-347 della L. 296/2006 e <u>14</u> del DL 63/2013 (c.d. ecobonus).

Contrasti nella giurisprudenza di legittimità

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. g) del DM 6.8.2020 n. 159844 (e, in precedenza, dell'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 19.2.2007), il contribuente che intende beneficiare della detrazione "edilizia" per gli interventi di riqualificazione energetica deve trasmettere apposita comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

In relazione alle conseguenze derivanti dal mancato invio di tale comunicazione, la Corte di Cassazione ha reso alcune pronunce con conclusioni difformi. In particolare, con l'ordinanza del 30.5.2024 n. 15178, la Suprema Corte:

- si pone in contrasto con la propria recente sentenza del 21.3.2024 n. <u>7657</u>, ove era stato riconosciuto, all'opposto, che l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA non determina alcuna decadenza dalladetrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli <u>artt. 1</u> co. 344-347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus);
- si conforma invece al proprio orientamento più risalente, espresso con la precedente ordinanza del21.11.2022 n. <u>34151</u>, che aveva attribuito natura decadenziale al termine per l'invio della comunicazione all'ENEA (peraltro, questa è la tesi sostenuta anche dall'Agenzia delle Entrate).

Natura decadenziale del termine per la comunicazione ENEA

In particolare, l'ordinanza del 30.5.2024 n. <u>15178</u> ha affermato che il mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere apposita comunicazione all'ENEA "è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimentoha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato".

Comunicazione ENEA oltre i termini ordinari mediante remissione in bonis

Come precisato, la tesi della natura decadenziale del termine di trasmissione della comunicazione all'ENEA, accolta da ultimo dall'ordinanza Cass. 30.5.2024 n. 15178, viene sostenuta anche dall'Amministrazione finanziaria (cfr., tra le altre, la circ. 26.6.2023 n. 17, p. 135, nonché la Guida Agenzia Entrate maggio 2024 - Riqualificazione energetica - Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024, p. 40). I documenti di prassi riconoscono, tuttavia, la possibilità di trasmettere validamente detta comunicazione oltre il termine ordinario (90 giorni dalla conclusione dei lavori), avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis* di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.

In particolare, secondo tale orientamento, il contribuente può non perdere il diritto a beneficiare della detrazione se la comunicazione all'ENEA viene trasmessa, seppure oltre i termini ordinari (90 giorni dalla conclusione dei lavori), comunque "entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile", avvalendosi della remissione in bonis, purché al contempo:

- sia contestualmente versata la sanzione di cui all'<u>art. 11</u> co. 1 del DLgs. 471/97 nella misura minima di 250,00 euro;
- la violazione non sia stata ancora constatata (né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).



"Prima dichiarazione utile" per la remissione

Quanto al riferimento normativo alla "prima dichiarazione utile" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, i citati documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria si limitano a precisare che "deve intendersi come la primadichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento omesso".

Tuttavia, pur non costando chiarimenti ufficiali differenti da quello poc'anzi richiamato, sembrerebbe coerente interpretare il riferimento alla "prima dichiarazione utile" entro cui esercitare la remissione *in bonis* nel senso di identificarlo nella dichiarazione dei redditi nel cui ambito va indicata la prima quota della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica cui si riferisce la comunicazione all'ENEA (parrebbepoter confermare questa tesi il richiamo, per analogia, a quanto esplicitato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023, che riconosce la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* per il mancato deposito nei termini dell'asseverazione preventiva di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 co. 3 del DM 58/2017, richiesto per beneficiare del sismabonus ex art. 16 co. 1-quaterss. del DL 63/2013 e del superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico ex art. 119 co. 4 del DL 34/2020).

Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2024 - "Dietrofront della Cassazione sulla decadenza da omessacomunicazione all'ENEA" - Magro

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2024 - "Cambio di rotta della Cassazione per la comunicazione all'ENEA" - Zanetti - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Riqualificazione energetica" - Zeni A. Cass. 30.5.2024 n. 15178

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessione o costituzione di diritti reali - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Decorrenza (risposta interrogazione parlamentare 29.5.2024 n. 5-02424)

La risposta all'interrogazione parlamentare 29.5.2024 n. <u>5-02424</u> interviene sulla decorrenza degli effetti dell'<u>art. 1</u> co. 92 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), il quale, modificando gli <u>artt. 9</u> co. 5 e 67 co. 1 lett. h) del TUIR, ha cambiato le regole applicabili, in caso di costituzione di diritti reali ad opera di persone fisiche a partire dall'1.1.2024.

Novità della legge di bilancio 2024 in tema di plusvalenze

La legge di bilancio 2024 ha introdotto significative novità in materia di tassazione delle plusvalenze immobiliari. In particolare, sono stati effettuati due inserimenti:

- nell'art. 9 co. 5 del TUIR, che sanciva l'equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle cessioni a titolo oneroso e degli "atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento", viene aggiunta la locuzione "laddove non è previsto diversamente";
- nell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR, che riconduceva tra i redditi diversi "i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili", viene aggiunta anche la fattispecie costituita "dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento".

Dal coordinamento delle due norme sopra citate con l'<u>art. 67</u> co. 1 lett. b) del TUIR, si ricava che, dall'1.1.2024 opera un diverso trattamento impositivo per gli atti di:

- cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, che continuano a ricadere nella lett.
- b) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR;
- "costituzione degli altri diritti reali di godimento" che rientrano nella successiva lett. h) e, quindi, generano redditi diversi, a prescindere dal periodo di possesso precedente e della natura dell'immobile ceduto.



Disciplina previgente

Va rilevato che, fino al 31.12.2023, in virtù dell'equiparazione tra le disposizioni relative a "cessioni a titolo oneroso" e quelle relative ad "atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento", quanto sancito dalla lett. b) del co. 1 dell'art. 67 per la cessione della proprietà valeva anche pergli atti a titolo oneroso di costituzione e trasferimento dei diritti reali.

Solo per l'usufrutto, secondo l'Agenzia delle Entrate, operava un diverso criterio (cfr. risposta a interpello n.

<u>381/2023</u>), posto che l'Amministrazione finanziaria aveva ricondotto la costituzione di tale diritto (contro corrispettivo) alla lett. h) del co. 1 dell'art. 67, facendo leva sul riferimento, in essa contenuto, al termine "concessione in usufrutto".

Efficacia delle nuove disposizioni

La risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-02424 conferma che il nuovo regime non può che applicarsi alle fattispecie perfezionatesi dopo l'entrata in vigore della norma. Ne consegue che gli atti stipulati fino al 31.12.2023 restano ancorati alla precedente normativa e, pertanto, anche laddove fosse previsto un pagamento in forma rateale, eventuali rate pagate dopo il 31.12.2023 dovrebbero scontare il precedente regime fiscale.

Infatti, sebbene i redditi diversi siano tassati in base al criterio di cassa, il perfezionamento della fattispecie coincide con la stipula dell'atto.

Interrogazione parlamentare 29.5.2024 n. 5-02424

Il Sole - 24 Ore del 30.5.2024, p. 29 - "Cessione di diritti reali tassata solo dagli atti 2024" - Caputo A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Capital gain - Rideterminazione del costo delle partecipazioni quotate e non quotate - Diritti di opzione non trasferibili - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.5.2024 n. 118)

La risposta a interpello Agenzia Entrate 30.5.2024 n. <u>118</u> è intervenuta sulla possibilità di applicare il regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ex <u>art. 5</u> della L. 448/2001 ai diritti di opzione checonsentono la sottoscrizione di un certo numero di azioni.

Il caso, anche se questa fattispecie specifica non viene commentata dal testo della risposta, riguarda le opzioni assegnate da una PMI innovativa che sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'art. 27 del DL 179/2012.

Tali opzioni non possono essere trasferite a soggetti terzi.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate

La rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate è disciplinata dall'art. 5 della L. 448/2001 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti.

Con riferimento alle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2024, entro il prossimo 1.7.2024 (il 30 giugno cade di domenica) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri l'apposita perizia di stima e che il contribuente versi l'imposta sostitutiva del 16% per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (codice tributo 8055). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedutialla data dell'1.1.2024, può essere assunto invece, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizioneche il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Questo valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16% che deve essere versata entro l'1.7.2024 ed eventualmente rateizzata secondo quanto illustrato sopra (a questi fini, si utilizza il codice tributo "8057").



Applicazione della disciplina ai diritti di opzione

La circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 ha chiarito che risulta possibile estendere la disciplina agevolativa prevista dall'art. 5 della L. 448/2001 ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).

Tuttavia, la risposta n. <u>118/2024</u> osserva che il regime della rideterminazione del costo fiscale utile al calcolodei redditi diversi risulta applicabile anche ai diritti di "opzione esclusivamente ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso degli stessi".

Pertanto, il presupposto per usufruire del valore rideterminato sembra essere dunque rappresentato dal fattoche i titoli oggetto di rideterminazione siano potenzialmente idonei a realizzare una plusvalenza.

Considerato che nel caso di specie le opzioni non sono suscettibili di produrre autonomamente un capital gain, in quanto non sono trasferibili a terzi, l'Agenzia delle Entrate conclude che l'eventuale valore

rideterminato non possa essere utilizzato da parte del contribuente.

art. 5 L. 28.12.2001 n. 448 art. 68 DPR 22.12.1986 n. 917 Risposta interpello Agenzia Entrate 30.5.2024 n. 118

Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2024 - "Rivalutazione valida solo per i diritti di opzione trasferibili" - Sanna

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Enti di tipo associativo - Corrispettivi specifici - Decommercializzazione - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.5.2024 n. 115)

Le quote di iscrizione annuale versate dagli iscritti (non associati) in favore di un'associazione di promozione sociale e i corrispettivi specifici per fruire delle attività educative proposte dall'associazione possono beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148 co. 1 e 3 del TUIR, a condizione che tali soggetti siano anche tesserati all'ente nazionale a cui l'APS fa riferimento. Sono queste le conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 24.5.2024 n. 115.

Tesserati distinti tra associati e iscritti

La vicenda nasce da una modifica statutaria, richiesta alle sezioni territoriali da parte di un'APS nazionale, con cui i tesserati venivano distinti in iscritti e associati; in particolare:

- tra gli iscritti figurano i soggetti di minore età, inseriti nel percorso educativo; gli appartenenti a tale categoria non beneficiano dei diritti di partecipazione e voto nell'assemblea e versano annualmente all'APS la quota di iscrizione, comprensiva della quota di tesseramento all'APS nazionale;
- gli associati, persone maggiorenni impegnate nell'associazione come educatori volontari, beneficiano dei diritti partecipativi.

Gli iscritti, oltre alla quota annuale, versano anche corrispettivi specifici per l'accesso alle attività educative proposte nel corso dell'anno.

La creazione della categoria degli iscritti, priva di diritti partecipativi, ha portato l'APS locale a interrogarsi sull'eventuale rilevanza reddituale dei versamenti provenienti da tali soggetti, sia riguardo alla quota di iscrizione annuale, sia relativamente ai corrispettivi specifici per la fruizione delle citate attività educative.

Ambito applicativo dell'art. 148 del TUIR

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ricorda che le APS sono soggette alla disciplina dell'<u>art.</u>

148 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi;



- i corrispettivi specifici versati per lo svolgimento di attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e deitesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La decommercializzazione dei corrispettivi specifici è inoltre subordinata all'inserimento nello statuto dell'associazione delle clausole individuate dall'art. 148 co. 8 del TUIR, tra cui si ricordano quelle volte a garantire la disciplina uniforme e la democraticità del rapporto associativo.

Tesseramento necessario ai fini della decommercializzazione

L'Agenzia delle Entrate, concentrandosi sulla possibilità di non considerare come derivanti da attività commerciale i corrispettivi specifici versati dagli iscritti, rileva che tali soggetti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell'APS, sono legati all'associazione attraverso il versamento dellaquota di iscrizione annuale, con relativo tesseramento all'organizzazione nazionale.

Il legame dell'APS territoriale con quella nazionale è, secondo l'Amministrazione finanziaria, fondamentale aifini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 148 co. 3 del TUIR; possono infatti beneficiare della decommercializzazione "i proventi derivanti, non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l'inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all'interno dell'unica organizzazione locale o nazionale".

Di conseguenza, nel caso di specie è possibile decommercializzare anche i proventi derivanti da iscritti non associati, a condizione che tali soggetti siano tesserati all'ente di riferimento nazionale.

art. 148 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.5.2024 n. 115

Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2024 - "Per i corrispettivi specifici agevolazione solo se l'iscritto èanche tesserato" - Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 25.5.2024, p. 33 - "Aps, niente tassazione sulle quote per i tesseramenti" - Pettinacci - Sepio

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Novità del DL 39/2024 convertito e stato di avanzamento delle disposizioni attuative (risposte a interrogazioni parlamentari 29.5.2023 nn. 5-02425 e 3-01234)

Con l'art. 6 co. 3-bis del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione nella L. 67/2024 (pubblicata sulla *G.U.* 28.5.2024 n. 67), sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta transizione 5.0di cui all'art. 38 del DL 19/2024, confermando quanto proposto dal Governo con uno specifico emendamento.

Ambito temporale

La lett. a) del co. 3-bis dell'art. 6 del DL 39/2024, con una modifica al co. 2 dell'art. 38 del DL 19/2024, precisa che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2025, in luogo della generica dicitura originaria "negli anni 2024 e 2025", delimitando così il periodo temporale di applicazione delbeneficio fiscale e, in particolare, la decorrenza (che era stata oggetto di alcuni dubbi interpretativi).

L'atteso decreto attuativo dovrebbe definire il criterio per individuare il momento rilevante affinché gli investimenti rientrino nel perimetro applicativo.

Procedura di accesso

Al fine di accedere all'agevolazione, le imprese dovranno anzitutto presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione "tecnica" ex ante, unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

La lett. b) del co. 3-bis dell'<u>art. 6</u> del DL 39/2024, intervenendo sul co. 10 dell'<u>art. 38</u> del DL 19/2024, prevede alcune modifiche alla procedura per l'accesso al credito d'imposta.



Anzitutto, viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, che da quotidiana diventa mensile.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa deve inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione.

Tra le comunicazioni periodiche, viene ora compresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.

Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31.12.2025.

Un'ultima modifica riguarda il co. 16 dell'art. 38 relativo ai controlli, prevedendo che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del creditod'imposta in assenza dei relativi presupposti.

In altri termini, nel caso in cui dai controlli sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Disposizioni attuative

Si attende ora il DM che dovrà definire le disposizioni attuative dell'agevolazione e le regole per la presentazione della documentazione richiesta per l'accesso al beneficio.

Al riguardo, il Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari alla Camera (n. 5-02425 e n. 3-01234), ha affermato che tale DM è in via di ultimazione.

È stato infatti affermato che sarà attivata a breve la procedura di acquisizione del concerto da parte del

Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente, per poi trasferire il provvedimento alla Corte dei conti per la registrazione.

Viene rilevato che nell'elaborazione del DM attuativo è stato necessario tener conto delle ulteriori modifiche legislative prima nel DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR") e poi nella conversione del DL 39/2024.

Il Ministro ha inoltre affermato che "nel contempo, abbiamo comunque operato per superare i vincoli previstidalla Commissione europea in merito al rispetto del principio DNSH, ossia non arrecare danno significativo all'ambiente, vincoli che avrebbero escluso 1.200 imprese cosiddette energivore. Si tratta di settori come la carta,il vetro, la siderurgia e la ceramica, fondamentali per il nostro sistema produttivo. Abbiamo lavorato per superare una contraddizione di fondo: l'esclusione della platea dei beneficiari del Piano 5.0, che è la misura più consistentemai varata a sostegno della transizione ecologica, proprio di quei comparti tipici del made in Italy che maggiormente potrebbero incidere sul contenimento delle emissioni di CO2".

Quanto alla scadenza dell'agevolazione, il Ministro ha rilevato che "la misura dovrà essere rendicontata al 30giugno 2026, nel rispetto della regola generale prevista dal PNRR. Questo vincolo impone la necessità di completare gli investimenti entro il 31 dicembre del prossimo anno 2025, a meno di eventuali modifiche delle regole del PNRR, che auspichiamo possano essere valutate dalla prossima Commissione".

art. 38 DL 2.3.2024 n. 19 art. 6 co. 3 bis DL 29.3.2024 n. 39

Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2024 - "Bonus transizione 5.0 con conferma dell'ordine da comunicare" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 30.5.2024, p. 30 - "Tax credit aperto ai settori energivori più inquinanti" - C.

Fo. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.



Lavoro

PREVIDENZA

Periodi non coperti da contribuzione - Riscatto - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Istruzioni (circ. INPS 29.5.2024 n. 69)

Con la circ. 29.5.2024 n. <u>69</u>, l'INPS ha illustrato la disciplina della c.d. "pace contributiva", prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'<u>art. 20</u> del DL 4/2019 e successivamente riproposta dall'<u>art. 1</u> co. 126 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) per il biennio 2024-2025. Tale misura consente, a determinate condizioni, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Destinatari

La misura in questione riguarda gli iscritti:

- all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata ex L. 335/95;
- non già titolari di pensione e privi di anzianità contributiva al 31.12.95 (assoggettati quindi al calcolo integralmente contributivo della pensione).

Periodi riscattabili

Il periodo non coperto da contribuzione:

- può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in epoca successiva al 31.12.95 e precedente all'1.1.2024.

Sul punto, l'INPS chiarisce che il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi in precedenza chiesti a riscatto ai sensi dell'art. 20 co. 1 - 5 del DL 4/2019, poiché la disposizione della legge di bilancio 2024 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega in alcun modo il riscatto in parola a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Pertanto, coloro che hanno già effettuato il riscatto dei periodi contributivi ai sensi del DL <u>4/2019</u> possono presentare un'ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di 5 anni.

Presentazione della domanda

La facoltà di riscatto può essere esercitata a domanda dell'assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) entro il 31.12.2025. La domanda può altresì essere presentata dai datori di lavoro, esclusivamente nel corso del rapporto lavorativo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di credenziali (SPID almeno di Livello 2,CNS, CIE 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano), sul sito istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: "Pensione e Previdenza", "Ricongiunzioni e riscatti", Area tematica "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa", "Riscatti";
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico:
- Istituti di Patronato e intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo "AP135" disponibile *online*.

Determinazione dell'onere da riscatto

Per quanto riguarda invece la determinazione dell'onere di riscatto, l'INPS evidenzia che i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il sistema "contributivo".

In pratica, l'onere relativo verrà determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" previsto dall'art. 2 co. 5 del DLgs. 184/97, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in



vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. Tecnicamente, la base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. 335/95 avrà effetto dalla data della domanda di riscatto.

Infine, qualora la domanda di riscatto venga presentata anche dal datore di lavoro, quest'ultimo potrà sostenere l'onere di riscatto destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Versamenti

L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi.

Sul punto, l'INPS precisa che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Trattamento fiscale

La disciplina contenuta nella legge di bilancio 2024 non prevede che l'onere versato sia detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, come era invece previsto dall'art. 20 del DL 4/2019. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dall'1.1.2024 al 31.12.2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR.

Inoltre, nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata dal datore di lavoro, con l'onere di riscatto determinato utilizzando anche i premi di produzione spettanti al lavoratore, l'importo risulta deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, in baseal quale non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenzialiversati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

art. 1 co. 126 L. 30.12.2023 n. 213 art. 20 DL 28.1.2019 n. 4 Circolare INPS 29.5.2024 n. 69

Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2024 - "Pace contributiva anche con onere rateizzato senza interessi" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pace contributiva" - Secci N

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7.5.2024 N. 2 **SETTORI PARTICOLARI**

AUTOTRASPORTATORI - Riduzione compensata dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2023 - Determinazione - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 17 co. 35 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, la presente delibera stabilisce, in relazione all'anno 2023:

- le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;
- le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande.

Soggetti interessati

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2023 possono essere richieste:

- dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del



- 31.12.2022 ovvero nel corso dell'anno 2023, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2022 ovvero nel corso dell'anno 2023, risultavano titolaridi licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 21.10.2009 n. 1072, oppure aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21.6.99, oppure aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del suddetto regolamento 1072/2009 o comunque circolanti con licenza comunitaria:
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2022 ovvero nel corso dell'anno 2023, risultavano titolari di apposita licenza inconto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;
- dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, in Svizzera o nel Regno Unito che, alla data del 31.12.2022 ovvero nel corso dell'anno 2023, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2023, ovvero titolari di licenza comunitaria o svizzera, o di licenza in conto proprio, successivamente all'1.1.2023, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'albo ovvero dopo la data di rilascio delle suddette licenze.

Pedaggi autostradali interessati

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli di classe ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 o B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico:
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura per pedaggi di competenza dell'anno 2023.

Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossionedifferita dopo l'1.1.2023, le riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

Presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2023, devono presentare domanda:

- esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "Pedaggi" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio- gestione-pedaggi, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti;

- con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona appositamente delegata.

La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:

- fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi;
- fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda.

I termini per effettuare la prenotazione della domanda (fase 1) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 5.6.2024 e fino alle ore 14.00 dell'11.6.2024.



Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

Possono accedere alla fase 2 (compilazione e invio della domanda) esclusivamente i soggetti che hanno effettuato la prenotazione della domanda, entro i suddetti termini perentori.

I termini per effettuare la presentazione della domanda (fase 2) sono stabiliti dalle ore 9.00 del 24.6.2024 e fino al 22.7.2024 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 23.7.2024 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.

Pagamento dell'imposta di bollo

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento attraversoil sistema "PagoPA".

Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo).

L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centraleper l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Effettuazione dei rimborsi

L'Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra il Comitato centrale e le società che gestiscono i pedaggi.

Applicazione delle riduzioni

Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.